

**PATTO DI INTEGRITÀ**  
**(approvato con D.G. n. 131 del 09 novembre 2015)**

Il Comune di Cordenons e gli operatori economici, che partecipano alle gare dallo stesso indette, si obbligano a conformare i propri comportamenti ai principi di *lealtà, trasparenza e correttezza*.

Il Patto di Integrità si compone di regole e obblighi a carico degli operatori economici partecipanti alle gare nonché dei subappaltatori/cottimisti/fornitori; di regole e obblighi a cui sono tenuti i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto che – per conto del Responsabile di Servizio interessato alla procedura - svolgeranno funzioni direttive, amministrative o tecniche nella procedura di cui sopra.

Il legale rappresentante dell'operatore economico partecipante alla gara deve sottoscrivere e accludere all'offerta (documentazione amministrativa) il presente Patto di Integrità; in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario; nel caso di raggruppamenti temporanei costituendo la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dai legali rappresentanti di tutti i *raggruppati* operatori economici.

In allegato per il contrasto dei fenomeni corruttivi: il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, il legale rappresentante dell'operatore economico partecipante alla gara, deve sottoscrivere e accludere all'offerta (documentazione amministrativa); in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario; nel caso di raggruppamenti temporanei costituendo la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dai legali rappresentanti di tutti i *raggruppati* operatori economici.

La mancata presentazione del Patto di integrità sottoscritto e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato 1) comporta l'esclusione dalla gara a norma dell'art. 1 comma 17 della L. 6 novembre 2012 n. 190.

A procedura di gara conclusa, il Patto è allegato al contratto di appalto.

**OPERATORI ECONOMICI**

**Art. 1 – Ambito di Applicazione**

Questo Patto di Integrità (di seguito Patto) regola i comportamenti che debbono essere tenuti nello svolgimento delle procedure di appalto pubblico di Lavori/Forniture e Servizi del Comune di Cordenons.

Il Patto interessa tutti gli operatori economici che concorrono alle gare d'appalto ed eseguono i contratti affidati anche in veste di subappaltatore/cottimista.

Il Patto costituisce parte integrante della *lex specialis* di gara, inoltre, parte integrante di tutti i contratti di appalto e la sua espressa accettazione ne costituisce condizione di ammissione alle relative gare e resta in vigore, unitamente alle sanzioni applicabili, fino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito di procedura di affidamento.

**Art. 2 – Doveri di Correttezza, legalità e lealtà**

Ogni operatore economico agisce nel rispetto dei principi di *buona fede* nei confronti della Stazione appaltante.

**Art. 3 – Concorrenza**

In particolare gli operatori economici concorrenti devono astenersi da comportamenti anticoncorrenziali e rispettare le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" contenute nella legge 287/1990. Si intendono per comportamenti anticoncorrenziali, salvo altri:

- qualunque promessa, offerta, concessione diretta o indiretta a possibili concorrenti per loro stessi o per un terzo di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione della gara, ovvero affinché non concorrano o ritirino la loro offerta o presentino offerte evidentemente abnormi;
- qualunque accordo concertato tra soggetti concorrenti per condizionare il prezzo di aggiudicazione dell'appalto o di stipulazione del contratto;
- qualunque accordo sulle altre condizioni dell'offerta diretto a condizionare l'aggiudicazione o l'esito della trattativa contrattuale.

**PATTO DI INTEGRITÀ**  
**(approvato con D.G. n. 131 del 09 novembre 2015)**

**Art. 4 – Collegamenti**

Gli operatori economici partecipanti alle procedure di appalto, non si avvalgono dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese partecipanti a norma dell'Art.2359 del Codice Civile, né si avvalgono dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.

**Art. 5 – Rapporti con gli Uffici della Stazione Appaltante**

Nel partecipare alle procedure di Gara, nelle trattative e nelle negoziazioni comunque connesse ad appalti pubblici esperiti dalla Stazione Appaltante firmataria del Patto di cui in premessa e nella successiva esecuzione del Contratto, i concorrenti si astengono da qualsiasi tentativo di influenzare i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto che – per conto della Stazione Appaltante – svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche;

Gli stessi devono astenersi da qualunque offerta di utilità, denaro, beni di valore o condizioni di vantaggio anche indiretto ai soggetti di cui al comma precedente né ai loro parenti. A tal fine di Concorrenti sono obbligati a leggere ed a rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune approvato o con deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 31/01/2014 (consultabile liberamente sul sito istituzionale “Amministrazione trasparente” sezione “Disposizioni Generali” - sottosezione “Atti Generali” – “codice disciplinare e codice di comportamento”):

**Art. 6 – Doveri di segnalazione**

Gli operatori economici concorrenti segnaleranno al Responsabile per la prevenzione della corruzione ed al competente Responsabile di Servizio

a), qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara stessa e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.

b) qualsiasi anomala richiesta o pretesa (in fase di gara o successiva esecuzione del contratto) da parte dei dipendenti, dei i collaboratori diretti ed indiretti ed di ogni altro eventuale soggetto che – per conto della Stazione Appaltante – svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche che gestiscano o promuovano appalti

Tali obblighi non sostituiscono, in ogni caso, l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria.

**Art. 7 – Mancata accettazione del Patto in fase di gara**

La mancata accettazione del presente Patto e la sua mancata allegazione, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato 1), all'offerta da presentare in sede di gara, comporteranno l'esclusione dalla gara medesima e le dovute segnalazioni alle competenti Autorità.

**Art. 8 – Violazioni del Patto dopo l'aggiudicazione e dopo la firma del contratto**

L'accertamento di violazioni alle norme della presente Patto, da parte dell'affidatario, dopo la aggiudicazione, comporta la decadenza dall'aggiudicazione disposta, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, salvo il risarcimento del maggior danno (anche di immagine) derivato al Comune per effetto dell'inadempimento.

Qualora la violazione sia accertata dopo la stipulazione del contratto, la stessa rappresenta causa di risoluzione del contratto per colpa.

La Stazione appaltante provvederà alle segnalazioni imposte dalla legge alle competenti Autorità.

**Art 9 obblighi specifici dell'affidatario**

L'affidatario del contratto di appalto si obbliga

1) ad inserire nei contratti di subappalto/cottimo la clausola in base alla quale il subappaltatore/cottimista dichiara di conoscere ed accettare il Patto. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti;

2) a rendere noti, su richiesta della Stazione appaltante, i pagamenti eseguiti che abbiano un collegamento diretto con l'appalto (pagamenti funzionali all'esecuzione dell'appalto);

**PATTO DI INTEGRITÀ**  
**(approvato con D.G. n. 131 del 09 novembre 2015)**

3) ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

4) ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i sub affidamenti relativi alle seguenti categorie:

- A. trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
- B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
- D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- E. noli a freddo di macchinari;
- F. forniture di ferro lavorato;
- G. noli a caldo;
- H. autotrasporti per conto di terzi
- I. guardiani dei cantieri.

**DIPENDENTI / COLLABORATORI DIRETTI E INDIRETTI**

**Art. 10 – Ambito di applicazione**

Questo Patto regola i comportamenti che debbono essere tenuti nello svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica di Lavori, Forniture e Servizi del Comune di Cordenons e nella successiva fase di esecuzione del contratto.

Il Patto interessa tutti i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto che, per conto della Stazione Appaltante, svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche che gestiscano o promuovano appalti o trattative per la stipulazione di contratti di lavoro, nel seguito denominato "dipendente".

**Art. 11 – Obbligo di imparzialità**

Il dipendente deve assicurare la parità di trattamento tra i soggetti che intendono partecipare ad appalti o a trattative per contratti di lavori, forniture e servizi. Pertanto, il dipendente deve astenersi da qualunque informazione o trattamento preferenziale che possa avvantaggiare uno o più concorrenti o interessati alla stipulazione di contratti rispetto agli altri, come deve evitare qualunque ritardo, omissione di informazione o trattamento negativo che possa danneggiare uno o più concorrenti o interessati alla stipulazione di contratti di lavori, forniture e servizi.

**Art. 12 — Obbligo di riservatezza**

Il dipendente, nel corso delle gare d'appalto e delle trattative per la stipulazione dei contratti di lavori, forniture e servizi, deve mantenere riservate tutte le informazioni di cui disponga per ragioni di ufficio che non debbano essere rese pubbliche per disposizioni di legge o di regolamento. Mantiene con particolare cura la riservatezza inerente l'attività negoziale ed i nominativi dei concorrenti prima dell'aggiudicazione o affidamento.

**Art. 13 – Astensione del dipendente**

Il dipendente deve evitare qualunque situazione che lo ponga in una posizione di conflitto di interessi con la Stazione appaltante nella gestione di gare e di trattative contrattuali. Nel caso lo stesso fosse, per qualunque ragione e forma, partecipe o interessato, personalmente o attraverso familiari o congiunti, all'attività del soggetto che intende concorrere alla gara d'appalto o stipulare contratti di lavori con la Stazione appaltante, deve darne immediata comunicazione al suo responsabile di Servizio e comunque astenersi da ogni attività amministrativa attinente alla gara o alla trattativa.

**Allega copia fotostatica di documento di identità**

**LA SOTTOSTANTE SOTTOSCRIZIONE COSTITUISCE ACCETTAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ STESSO.**

Li \_\_\_\_\_ Firma

